

Repertorio: **Decreti del Commissario Straordinario**

classif.: V/11

rep. / data: *vedi segnatura.xml*

allegati: 0

Oggetto: Estensione vigenza condizioni contrattuali Convenzione AVEPA-CAA anno 2024

Note per la trasparenza

Struttura competente: Area tecnica competitività imprese - Ufficio Attività in delega

Contenuto del provvedimento: Proroga della Convenzione AVEPA-CAA attualmente vigente al 13.04.2025

In data 19.12.2023, con decreto del Direttore n. 206, l'AVEPA ha approvato lo schema di convenzione AVEPA-CAA per l'anno 2024 per la delega ai medesimi di attività procedurali di competenza dell'AVEPA, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018 e successive modifiche e dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 31/2001 e successive modifiche.

Sulla base di quanto sopra, si è proceduto a sottoscrivere la convenzione con i CAA di seguito elencati:

- CAA ACLI srl;
- CAA AIC Veneto srl;
- CAA CAF AGRI srl;
- CAA Coldiretti srl;
- CAA delle Venezie srl;
- CAA Liberi Agricoltori srl;
- UNICAA srl;
- CAA UNSIC srl.

Per tale convenzione, la durata era stata limitata alla data del 31.12.2024, a fronte dell'imminenza dell'adozione della nuova disciplina riguardante il riconoscimento dei Centri autorizzati di assistenza agricola, prevedendo in ogni caso la possibilità di rinnovo automatico per l'anno successivo.

Successivamente, sono stati emanati:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21.02.2024, recante in oggetto "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività", pubblicato in data 13.04.2024;
- la circolare di Agea Coordinamento 29528 del 12.04.2024, recante in oggetto "Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)", emanata in attuazione del decreto precedentemente citato.

In particolare, l'articolo 10 e l'articolo 11 del citato decreto stabiliscono nuovi e più stringenti requisiti oggettivi e soggettivi che le Regioni competenti devono verificare ai fini del rilascio o della conferma dell'autorizzazione ad operare come CAA.

L'articolo 20, comma 1 del citato decreto stabilisce che "I CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del presente decreto possono continuare ad operare

nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la Regione o la Provincia Autonoma competente verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal presente decreto”.

Considerando che la convenzione attualmente in vigore andrebbe a scadenza in un momento nel quale non esisterebbe una situazione sufficientemente definita per poter stipulare un nuovo accordo, si ritiene necessario procedere a tale stipula in un secondo momento, a fronte dell'evidenza che i CAA interessati abbiano quantomeno già fornito alle Regioni competenti le evidenze necessarie per vedere confermati i rispettivi riconoscimenti ed attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopracitata e attendere di conseguenza lo spirare del periodo transitorio di dodici mesi.

Per questo motivo, è stato proposto formalmente ai CAA sopraelencati di prorogare il periodo di vigenza della convenzione attualmente in essere fino al termine del 13.04.2025, chiedendo di formulare esplicitamente la loro adesione. I CAA, interpellati in tal senso, hanno espresso formalmente parere positivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 4 luglio 2023, n. 14;

DATO ATTO che con deliberazione n. 370 del 4 aprile 2024 la Giunta regionale del Veneto ha conferito a Fabrizio Stella l'incarico di Commissario Straordinario dell'AVEPA, con decorrenza 16 aprile 2024, prorogato con DGR n. 1169 del 15 ottobre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21.02.2024 “Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività”, in particolare per quanto previsto agli articoli 10, 11 e 20;

VISTA la circolare di Agea Coordinamento n. 29528 del 12.04.2024 “Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)”;

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 206 del 19.12.2023 recante “Approvazione dello schema di convenzione AVEPA-CAA per l'anno 2024 (art. 6 del d.lgs. 74/2018 e smi ed art. 3, c. 3, della l.r. 31/2001 e smi)”;

CONSIDERATA la necessità di prorogare la durata della convenzione attualmente in vigore e in scadenza al 31.12.2024, al fine di poter procedere alla stipula di un nuovo accordo in un momento in cui sarà possibile acquisire la comprova dell'avvenuta esecuzione da parte dei CAA degli adempimenti necessari alla conferma del loro riconoscimento da parte delle Regioni competenti;

DATO ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento delle attività delegate ai CAA durante il periodo di proroga, in caso di sottoscrizione di un nuovo accordo, sarà regolato secondo le disposizioni contenute nel nuovo atto convenzionale e che, pertanto, i pagamenti erogati sulla base di quest'ultimo relativamente alla campagna 2025 verranno calcolati tenendo conto anche delle attività sopracitate;

DATO ATTO che, nell'approssimarsi del termine del 13.04.2025, l'AVEPA verificherà con i CAA interessati l'avvenuta conferma del riconoscimento da parte della Regione competente, acquisendone comprova documentale;

CONSIDERATO che, nel caso in cui tale conferma non si fosse ancora verificata, i CAA verranno invitati ad attestare l'avvenuta trasmissione alla Regione competente della documentazione di richiesta per il rilascio della stessa e che l'AVEPA richiederà opportuna conferma alla Regione circa tale adempimento, chiedendo inoltre di autorizzare esplicitamente il CAA alla prosecuzione dell'attività, nelle more del completamento degli accertamenti necessari;

DATO ATTO che, a fronte della mancata produzione della documentazione necessaria entro i termini sopraindicati alla Regione competente, o nel caso si verificasse una mancata conferma del riconoscimento al CAA da parte della Regione prima dello spirare di essi, l'AVEPA non rinnoverà il rapporto convenzionale con il CAA interessato;

DATO ATTO che, in caso di mancato rinnovo del rapporto, le attività oggetto di delega nel frattempo svolte dal CAA saranno pagate in proporzione ad un terzo dei corrispettivi annuali previsti dalla Convenzione attualmente in essere, calcolati sulla base del numero di fascicoli pagabili gestiti al momento dell'interruzione del rapporto, tenuto anche conto dell'esito dei controlli sulle attività delegate effettuati da parte dell'AVEPA e che, in tale evenienza, il pagamento sarà erogato entro il mese di settembre 2025;

PRESO ATTO che tutte le otto società CAA attualmente convenzionate con l'AVEPA hanno esplicitamente confermato la loro adesione alla proposta di proroga presentata;

RITENUTO pertanto di disporre la proroga al 13.04.2025 del rapporto derivante dalla convenzione sottoscritta tra l'AVEPA e i CAA per l'anno 2024;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di prorogare l'estensione della vigenza di quanto previsto dall'attuale convenzione a decorrere dal 01.01.2025 fino al 13.04.2025, con riferimento ai sottoindicati CAA aderenti alla proposta:
 - CAA ACLI srl;
 - CAA AIC Veneto srl;
 - CAA CAF AGRI srl;
 - CAA Coldiretti srl;
 - CAA delle Venezie srl;
 - CAA Liberi Agricoltori srl;
 - UNICAA srl;
 - CAA UNSIC srl;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai CAA aderenti alla proposta di proroga.

Il Commissario Straordinario
Fabrizio Stella
(sottoscritto con firma digitale)